

BGer 1C 291/2010 vom 1. Oktober 2010

Bundesgericht, 2010-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_291_2010

FR: TF 1C 291/2010 du 1 octobre 2010

IT: TF 1C 291/2010 del 1 ottobre 2010

Regeste

licenza edilizia | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

E. 1.2

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale istante nella procedura edilizia è direttamente toccata dalla decisione impugnata, che le nega la possibilità di realizzare il progetto di costruzione, e ha quindi un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF).

E. 1.3

Riservati i casi disciplinati dall'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell' art. 95 lett. a LTF , segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell' art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Da questo profilo, la legge sul Tribunale federale non comporta alcuna modifica del potere cognitivo del Tribunale federale rispetto alla situazione previgente sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Chiamata a vagliare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto l'aspetto dell'arbitrio, questa Corte si scosta quindi dalla soluzione adottata dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Non basta inoltre che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, occorrendo che lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1, 133 II 257 consid. 5.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato all'arbitrio anche laddove, come in concreto, è invocata la violazione del principio della proporzionalità senza relazione con un diritto fondamentale specifico (DTF 134 I 153 consid. 4).

E. 2.1

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione del principio della proporzionalità e del sentimento di equità, per avere negato la conformità dell'intervento

edilizio alla zona di utilizzazione. Sostiene di svolgere un'attività essenzialmente commerciale non limitata a produrre componenti di micromeccanica di precisione, ma anche a venderli direttamente. La ricorrente rileva di non essere una filiale di una società che opera su larga scala, di non lavorare per un unico committente e che la commercializzazione del prodotto sarebbe la sua prima attività, intimamente legata a quella produttiva: si tratterebbe infatti di una piccola ditta locale con produzione e vendita in proprio, ciò che sarebbe pure attestato dalla presenza in loco degli uffici di amministrazione e di vendita. Rileva che sin dalla sua costituzione nella metà degli anni '50 non avrebbe mai dato adito a lamentele per quanto concerne immissioni, carico ambientale e traffico indotto sulla strada comunale di accesso, sottolineando che l'intervento edilizio previsto non comporta un cambiamento di destinazione e sarebbe necessario per adeguarsi alle nuove richieste del mercato e garantire il futuro aziendale.

E. 2.2

La ricorrente nega il carattere essenzialmente industriale del suo stabilimento, insistendo sull'aspetto commerciale della vendita. Essa non dimostra tuttavia, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, che l'accertamento della precedente istanza relativo all'attività di natura eminentemente industriale svolta nella fabbrica sarebbe chiaramente in contrasto con gli atti e manifestamente insostenibile (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Limitandosi ad esporre la sua opinione, diversa da quella ritenuta dalla Corte cantonale, essa non dimostra l'arbitrio degli accertamenti posti a fondamento del giudizio impugnato (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e rinvii). I giudici cantonali hanno infatti accertato che l'attività produttiva fa capo ad impianti fissi permanenti, volti a realizzare, su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi, componenti di micromeccanica di precisione, mediante la lavorazione di metalli e con l'impiego di una trentina di dipendenti. La precedente istanza di per sé non ha quindi omesso di considerare l'esistenza di un settore anche commerciale, ma ha rilevato che si tratta di un'attività collaterale, subalterna ed ausiliaria rispetto a quella produttiva, la quale costituisce la componente caratteristica dell'azienda. Il semplice fatto, addotto dalla ricorrente, secondo cui la vendita sarebbe legata alla produzione, non consente di ritenere arbitrari gli accertamenti riguardo al carattere prevalentemente industriale dello stabilimento. Per il resto, la ricorrente non censura l'arbitrio nell'applicazione dell'art. 32 cpv. 1 NAPR, norma che disciplina le attività ammissibili nella zona residenziale semi-estensiva R3. Essa adduce invero, che l'intervento non comporterebbe immissioni supplementari e non configurerebbe un cambiamento di destinazione. Al riguardo, i giudici cantonali hanno però esposto con chiarezza la portata della disposizione comunale, spiegando per quali ragioni, alla luce della stessa, per ammettere la conformità di zona non basta che l'attività esercitata sia eventualmente compatibile con la funzione residenziale della zona, ma occorre anche che si tratti di un'attività commerciale, di servizio o artigianale. In questa sede, la ricorrente non si confronta puntualmente con tali argomentazioni.

E. 3.1

La ricorrente sostiene che il previsto trasferimento sulla particella contigua dell'aumento di SUL e il fatto che l'intervento prospettato non comporta un incremento della superficie edificata giustificerebbe la tutela della situazione acquisita. Adduce che l'intervento sarebbe minimo rispetto alla costruzione esistente e che, per la sua particolarità, non sarebbe soggetto all'art. 63 NAPR.

E. 3.2

La ricorrente si limita ad addurre genericamente che in concreto l'art. 63 NAPR non potrebbe essere applicato per le caratteristiche particolari dell'intervento edilizio prospettato. Essa non spiega tuttavia, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni l'applicazione della citata norma comunale sarebbe arbitraria. Accennando unicamente al mancato rispetto della distanza dal confine ed insistendo sulla pretesa portata minima dell'intervento, la ricorrente non si confronta con le considerazioni esposte dai giudici cantonali in merito all'applicazione dell'art. 63 NAPR, in particolare per quanto concerne il rilevante superamento dell'indice di sfruttamento e della superficie minima da mantenere libera da costruzioni. La censura disattende pertanto le rigorose esigenze di motivazione poste per fare valere la violazione del divieto dell'arbitrio e non deve perciò essere esaminata oltre.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è tenuta a versare agli opposenti un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.